



Data 08/06/2009

prot. P.g.74172

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ravvisata la necessità di tutelare la comunità da comportamenti aggressivi tenuti da alcuni cani malcustoditi;

Considerata la necessità di prevedere disposizioni che recepiscano l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 concernente "Ordinanza contingibile ed urgente concernente le tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e successive modifiche;

Visto il DPR 31 marzo 1979 (GU 150 del 2 giugno 1979) art. 3 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Vista la L.R. n. 27 del 7 aprile 2000 che definisce le "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";

Vista la L. n. 189 del 20 luglio 2004 riguardante le "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Vista la L.R. n. 5 del 17 febbraio 2005 “Norme a tutela del benessere animale”;

Visti gli artt. 7/bis, 50/comma 3 e 107/ comma 2 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto l’art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale di Modena l’11/02/2002;

Ritenuta la necessità di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Il Comune organizza detti percorsi congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi, per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 €.

Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - 1) recisione delle corde vocali;
 - 2) taglio delle orecchie;
 - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
- f) l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. Tale strumentazione procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.

La violazione di cui al comma 1 let. a)-b) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 €.

La violazione di cui al comma 1 let. c)-d)-e)-f) sono di natura penale art. 544TER del C.P.

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

La violazione di cui al comma 4 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 €.

Art. 4.

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

La violazione di cui all'art. 4 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 € e la proprietà del cane dovrà essere ceduta al altra persona con idonei requisiti.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.

1. La violazione alle norme contenute nella presente ordinanza comporta, ai sensi della L. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

Art. 7.

1. Sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza del presente atto, provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della

Provincia di Modena, le Guardie Giurate Volontarie di Legambiente, il Nucleo di Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato.

Art. 8.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente e sostituisce l'ordinanza Prot. PG 20730 AM 1366 del 18/02/08.

Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Tutela Patrimonio Naturale
Dr.ssa Giovanna Franzelli